

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 11 dicembre 1979

N. 74 dell'O.d.G.

N. 676 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19 luglio 1978".

L'anno millenovecentosettantanove il giorno undici del mese di dicembre alle ore 9,30, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Emanuele Capozza - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	sì		26) Gatta Renzo	sì	
2) Aprile Leonardo	"		27) Giampaolo Filippo		sì
3) Blandolino Antonio	"		28) Laera Alessandro	sì	
4) Borgia Carlo		sì	29) Latanza Cosimo	"	
5) Bortone Giorgio	sì		30) Leucci Giovanni	"	
6) Calvario Pasquale		sì	31) Liuzzi Francesco	"	
7) Capozza Emanuele	sì		32) Malvarosa Errico	"	
8) Cassano Michele	"		33) Margiotta Giovanni	"	
9) Castellaneta Giuseppe	"		34) Monfredi Angelo	"	
10) Ciocia Graziano	"		35) Morea Leonardo		sì
11) Ciuffreda Pasquale	"		36) Papa Giuseppe	sì	
12) Clemente Tommaso	"		37) Piccigallo Benito	"	
13) Colamonaco Maria	"		38) Princigalli Giacomo	"	
14) Colasanto Giuseppe	"		39) Quarta Nicola	"	
15) Colonna Giuseppe	"		40) Raimondo Cosimo	"	
16) Consiglio Gabriele		sì	41) Rizzo Marcello	"	
17) Conte Giuseppe	sì		42) Romano Domenico	"	
18) D'Alena Fedele	"		43) Sasso Giuseppe		sì
19) D'Andrea Nicola	"		44) Somma Antonio	sì	
20) Dell'Aquila Antonio	"		45) Sorice Vincenzo	"	
21) Dilonardo Giovanni	"		46) Tarricone Luigi	"	
22) Fantasia Matteo	"		47) Tarsia Incuria Achille	"	
23) Fiore Alessandro	"		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	"	
24) Fittò Salvatore	"		49) Ventura Antonio	"	
25) Galatone Rocco	"		50) Zingrillo Giuseppe	"	

A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, Sig. Giuseppe Conte (si è allontanato Tarricone) il quale informa l'Assemblea che settanta-quattresimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19 luglio 1978".

Dà la parola al relatore, cons. Raimondo, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;

- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

-- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19 luglio 1978", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Interventi straordinari per ricostruire i boschi, le colture e il patrimonio danneggiati dagli incendi verificatisi il 19 luglio 1978".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1
(Finalità)

Allo scopo di favorire la ripresa della produttività nelle zone agrarie e forestali danneggiate dall'incendio verificatosi il 19 luglio 1978 nei territori dei Comuni costituenti la Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, è istituito un regime straordinario di interventi a favore dei Comuni e/o degli operatori agricoli proprietari dei beni danneggiati, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli.

(Approvato all'unanimità).

Art. 2
(tipologia degli interventi)

Il regime di interventi di cui al precedente articolo consiste nella facoltà di concedere, anche per iniziative di ricostituzione, ricostruzione, riparazione o ripristino già realizzate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) contributi in conto capitale fino al 75% sulla spesa riconosciuta ammissibile, finalizzati alla ricostituzione dei boschi nei terreni di proprietà di Comuni o di privati operatori agricoli per i quali non sia intervenuto l'istituto della occupazione temporanea;

b) contributi in conto capitale sulle spese strettamente necessarie sopportate dagli operatori agricoli, graduati in rapporto alla gravità dei danni subiti dall'azienda e comunque fino al 50% degli importi riconosciuti ammissibili, finalizzati alla ricostruzione e/o riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, al ripristino delle piantagioni arboree, alla ricostituzione delle scorte vive e/o morte.

Qualora i beneficiari dei contributi di cui alla lettera a) del precedente comma non provvedono entro il termine stabilito dall'organismo delegato territorialmente competente ad iniziare le opere, esse verranno eseguite nella misura ritenuta necessaria a cura dei suddetti organismi delegati. Alle opere di sua competenza la Regione provvede attraverso i propri organi tecnici ai sensi del settimo comma dell'art. 8 della legge regionale 18/7/74 n. 25.

I contributi di cui alla lettera b) del primo comma possono essere concessi quando il danno sofferto dall'azienda abbia assunto carattere di sostanziale rilievo in rapporto alla consistenza fondiaria ed economica del complesso azien-

segue art. 2

dale, di guisa che la ricostruzione e/o riparazione comportino un sacrificio obiettivamente non sopportabile dall'operatore agricolo. Non sono ammissibili ai contributi le iniziative che abbiano già beneficiato del medesimo tipo di aiuto da parte di enti pubblici.

(Approvato all'unanimità).

Art. 3

(Estensione delle provvidenze ai restanti territori della Regione)

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche nei territori diversi da quelli dei Comuni costituenti la Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale, a condizione che sussista adeguata documentazione, acquisita dagli interessati al momento dell'evento calamitoso, atta ad individuare la natura ed entità del danno nonché a comprovare la sua dipendenza dall'incendio verificatosi il 19 luglio 1978.

(Approvato all'unanimità).

Art. 4

(Delega delle funzioni)

Nei territori di cui all'art. 1 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonché alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate alla Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale.

In caso di inerzia nell'esercitare le funzioni delegate, il Presidente della Giunta regionale invita l'ente a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la Giunta regionale attraverso i propri Uffici competenti per territorio.

La Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale trasmette annualmente alla Giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30/5/1977 n. 17 e successive modificazioni, una relazione contenente i risultati economici e finanziari raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto debitamente documentato delle somme erogate. In caso di inerzia, il Presidente della Giunta regionale invita l'ente a provvedere entro 30 giorni; trascorsi quali all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario "ad acta".

Nei territori di cui all'art. 3 della presente legge, le funzioni amministrative relative alla presentazione delle domande, nonché alla istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento delle provvidenze sono delegate ai responsabili degli Uffici provinciali all'agricoltura della Regione, che le esercitano nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale.

(Approvato all'unanimità).

(Autorizzazioni di spesa e assegnazione delle somme)

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata:

- la spesa di L. 400 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981, comprensiva degli oneri di funzionamento calcolati nella misura del 5%, a favore della Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale;

- la spesa di L. 50 milioni da ripartire negli anni 1980 e 1981, a favore dei responsabili degli Uffici provinciali all'agricoltura della Regione.

La determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 avverrà in sede di approvazione dei relativi bilanci regionali di previsione.

Le assegnazioni a favore della Comunità Montana della Murgia Nord Occidentale sono disposte per ciascun anno in una unica soluzione, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione del corrispondente bilancio regionale di previsione, con deliberazione della Giunta regionale.

(Approvato all'unanimità).

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

RWM